



SENTENZA

N.313/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele Pepe, in qualità di Giudice unico delle pensioni, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **74092** R.G., su ricorso depositato in data 5.10.2023, ad istanza di **(omissis)**, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gennaro Esposito ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Napoli, piazza Dante n. 22;
(pec: avvgenaroesposito@pec.it)

contro

- **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro p.t.;

- **INPS**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Ciriaco De Gallo n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 77778 del 23.12.2011 del notaio Paolo Castellini di Roma, dall'avv. Gianluca Tellone e con il medesimo domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della

	Campania in Napoli, via Medina n. 61 (pec:	
	avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)	
	per l’ottemperanza	
	della sentenza n. 956/2022 di questa Sezione	
	Giurisdizionale, depositata il 5.12.2022, notificata il	
	3.2.2023 e passata in giudicato;	
	Visti il ricorso introduttivo, gli altri atti e documenti di	
	causa;	
	Rilevata la costituzione in giudizio dell’INPS con	
	memoria del 24.5.2024.	
	FATTO	
	Con la sentenza emarginata veniva riconosciuto in	
	favore di (omissis) il diritto all’applicazione dei benefici	
	ex l. n. 539/1950 sul trattamento pensionistico in	
	godimento a decorrere dal 28.4.1995 unitamente alla	
	corresponsione, a carico dell’INPS, dei dovuti arretrati,	
	incrementati di rivalutazione ed interessi secondo il	
	principio del cumulo parziale.	
	La citata sentenza veniva notificata in data 3.2.2023 al	
	Ministero dell’Interno e all’INPS. Seguiva atto di diffida	
	all’adempimento del 23.8.2023 cui le ridette	
	Amministrazioni non fornivano alcun riscontro.	
	Pertanto, (omissis) adiva questa Corte per	
	l’ottemperanza della summenzionata sentenza con	
	vittoria di spese in favore del procuratore antistatario.	
	2	

Con comparsa del 24.5.2024, si costituiva in giudizio l'INPS per il rigetto del ricorso rappresentando di essersi diligentemente attivato per quanto di competenza, ostando, tuttavia, all'esecuzione della pronuncia la mancata emissione di un nuovo decreto a cura del Ministero dell'Interno quale Amministrazione legittimata in via esclusiva alla riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente. Evidenziava, per contro, la propria posizione di mero ordinatore secondario di spesa.

All'odierna pubblica udienza, presente soltanto l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS il quale si rimetteva alle valutazioni del Giudicante.

La causa veniva trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

Parte ricorrente ha domandato, ai sensi dell'art. 218 c.g.c., l'ottemperanza della sentenza n. 956/2022 emessa da questa Sezione Giurisdizionale.

Il giudizio di ottemperanza in materia pensionistica, attualmente disciplinato dagli artt. 217 e 218 c.g.c., è strumento processuale riconosciuto alla parte vittoriosa per conseguire, anche coattivamente, il bene della vita attribuito in sentenza, onde realizzare una tutela piena ed effettiva delle posizioni giuridiche azionate.

La domanda in esame va proposta, previa diffida, con

	ricorso notificato alle Amministrazioni deputate ad	
	ottemperare.	
	Oggetto di tale giudizio è soltanto la verifica dell'esatto	
	ed integrale adempimento del <i>decisum</i> giudiziale, con	
	esclusione di ogni ulteriore accertamento.	
	Verificata l'ammissibilità/procedibilità del ricorso, il	
	Giudice ordina, in caso di inadempimento, l'esecuzione	
	della sentenza prescrivendo le relative modalità con	
	eventuale nomina di un Commissario <i>ad acta</i> e, salvo	
	che ciò sia manifestamente iniquo, se non sussistono	
	altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la	
	somma di denaro dovuta dal resistente per ogni	
	violazione, inosservanza successiva o ritardo.	
	In proposito, questo Giudice rileva come la domanda	
	giudiziale sia stata regolarmente introdotta dal	
	ricorrente all'esito di valida diffida notificata in data	
	23.8.2023 con inerzia dell'INPS protrattasi oltre il	
	termine di 30 giorni da osservare ai fini	
	dell'ammissibilità dell'azione successivamente proposta	
	con ricorso depositato in data 5.10.2023.	
	In ragione del perdurante inadempimento dell'Istituto	
	previdenziale, oltre che del Ministero dell'Interno, va	
	accolto il ricorso per l'ottemperanza della sentenza n.	
	956/2022 che ha riconosciuto il diritto di (omissis) alla	
	riliquidazione della pensione in godimento, previa	

	applicazione degli invocati benefici con decorrenza	
	28.4.1995, e alla corresponsione, a carico dell'INPS, dei	
	dovuti arretrati, incrementati di rivalutazione ed	
	interessi, secondo il principio del cumulo parziale	
	stabilito dalla sentenza delle SS.RR. di questa Corte n.	
	10/QM/2002.	
	Spetta al Ministero dell'Interno e all'INPS, entro il	
	termine assegnato di 30 giorni dalla data di notifica della	
	presente sentenza porre in essere, per quanto di	
	competenza, gli atti necessari a dare piena esecuzione	
	alla sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, si	
	nominano, sin d'ora, quali Commissari <i>ad acta</i> , il	
	Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e il	
	Direttore provinciale dell'INPS di Napoli affinché,	
	direttamente o tramite proprio delegato, provvedano	
	entro i 30 giorni successivi all'adempimento degli	
	obblighi previsti dalla presente pronuncia.	
	Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico	
	delle Amministrazioni soccombenti, nella misura del	
	50% ciascuna e in favore del procuratore antistatario di	
	parte ricorrente, in complessivi euro 400,00, oltre IVA e	
	CPA.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione	
	Campania, in funzione di Giudice Unico delle pensioni,	
	5	

	definitivamente pronunciando:	
	1. Accoglie il ricorso per l'ottemperanza della sentenza n.	
	956/2022 di questa Sezione Giurisdizionale.	
	2. Ordina al Ministero dell'Interno e all'INPS, per quanto	
	di competenza, di adottare, entro il termine di 30 giorni	
	dalla comunicazione della presente pronuncia ogni atto	
	necessario a dare piena esecuzione al giudicato	
	formatosi sulla menzionata pronuncia.	
	3. Nomina, in caso di persistente inottemperanza,	
	Commissari <i>ad acta</i> nelle persone del Prefetto dell'Ufficio	
	Territoriale del Governo di Napoli e del Direttore	
	provinciale dell'INPS di Napoli ai quali deve essere	
	notificata la presente sentenza, affinché, direttamente o	
	tramite proprio delegato, provvedano, entro i 30 giorni	
	successivi, all'adempimento degli obblighi derivanti	
	dalla presente pronuncia, dando tempestiva	
	comunicazione a questo Giudice dell'attività svolta.	
	4. Condanna le Amministrazioni soccombenti al	
	pagamento, nella misura del 50% ciascuna, delle spese	
	di lite che si liquidano in complessivi euro 400,00 oltre	
	IVA e CPA, in favore del procuratore antistatario di parte	
	ricorrente.	
	Manda alla segreteria per il seguito di competenza.	
	Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del	
	giorno 3 giugno 2024.	
	6	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]